

N. R.G. 1576/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO**  
**SEZIONE MONOCRATICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1576/2014** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. SORGENTONE  
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 25 09125 CAGLIARI presso il  
difensore avv. SORGENTONE ANDREA

ATTORE

contro

██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████  
elettivamente domiciliato in VIA ██████████ presso il difensore avv. ██████████  
██████████

CONVENUTA

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ██████████ ha convenuto in giudizio il ██████████ s.p.a.  
chiedendo accertarsi che con riferimento al c/c n. 13413 non sono state pattuite le condizioni  
economiche ultralegali, quali i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale di interessi, le cms, la  
comm. Disp. fondi, la maggiorazione extrafido, le spese per l'istruttoria del fido, i diritti di segreteria, i  
giorni di valuta, le spese per operazioni; in via subordinata, condannarsi la banca, in caso di mancato  
accoglimento dell'istanza di esibizione o mancata ottemperanza all'ordine del giudice, alla consegna



delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti e all'esito accertarsi la nullità e la mancata sottoscrizione delle clausole che prevedono interessi passivi con rinvio agli usi piazza, interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, le cms, la comm. per l'affidamento, la comm. mancanza fondi, la comm. disponibilità fondi; in ogni caso, accertarsi l'inadempimento della banca per aver applicato condizioni economiche ultralegali non pattuite; accertarsi l'usurarietà degli interessi per tutti i c/c oggetto di domanda; accertarsi che i saldi sono errati e le somme effettivamente dovute.

L'attore ha esposto che la ditta [REDACTED] è titolare presso il [REDACTED] del c/c n. 13413 aperto prima del 31.3.1998 con un saldo apparente al 30.9.2014 di – 58.620,04 €, del c/c n. 70183486 aperto prima dell'1.1.2009 e chiuso il 31.5.2011, del conto di transito 26673 aperto il 15.3.2004 con un saldo apparente al 30.9.2014 di € -27.422,29 e del c/c n. 26661 chiuso il 17.7.2008; che, con riferimento al c/c n. 13413, non sono state pattuite le condizioni diverse da quelle legali; che l'anatocismo applicato dalla banca con riferimento al c/c n. 13413 è illegittimo; che l'applicazione della cms nel c/c n. 13423 è illegittima, mancando una valida ed espressa pattuizione; che in tutti i rapporti sono state applicate condizioni usurarie; che non è dovuta la cms.

Con comparsa depositata il 18.3.2015 si è costituita in giudizio il [REDACTED] s.p.a., la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. L'istituto di credito ha eccepito che il c/c n. 26661 non risulta intestato all'attore; che il c/c n. 70183486 è chiuso dal 31.5.2011 per cui non sussiste alcun interesse ad accertare l'illegittimità delle relative pattuizioni; che i versamenti aventi natura solutoria antecedenti i dieci anni dalla data della citazione sono prescritti.

Nella memoria del 7 maggio 2015 la parte attrice ha precisato che il c/c n. 26661 non è oggetto di domanda.



Disposta la CTU contabile, all'udienza dell'8.10.2020 la parte attrice ha confermato le conclusioni di cui al verbale del 10.9.2019. La parte convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

1) La domanda di parte attrice diretta ad accertare che, con riferimento al c/c n. 13413 e al c/c n. 70183486, non sono state pattuite le condizioni economiche ultralegali, quali i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale di interessi, le cms, la comm. disp. fondi, la maggiorazione extrafido, le spese per l'istruttoria del fido, i diritti di segreteria, i giorni di valuta, le spese per operazioni non può essere accolta.

Preliminarmente va evidenziato che la domanda di parte attrice è diretta ad accertare l'invalidità delle clausole del rapporto contrattuale intercorso tra le parti per violazione della normativa.

In conformità a quanto dispone l'art. 2697, c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, deve ritenersi che la parte che agisce per la dichiarazione di nullità di singole clausole contrattuali abbia l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

La ripartizione dell'onere probatorio non muta anche là dove volesse ritenersi, come sostenuto dall'attore, che il medesimo ha inteso agire al fine di accertare "la mancanza di una pattuizione di condizioni diverse da quelle legali", in quanto a fondamento di tale domanda è stata comunque dedotta la nullità delle relative clausole contrattuali: come emerge chiaramente dal contenuto dell'atto di citazione, la parte attrice ha lamentato l'addebito, da parte dell'istituto di credito, di interessi debitori ultralegali, mai validamente pattuiti, spese e commissioni non previamente concordate o comunque non



dovute, e in quanto tali da ritenersi nulle. In particolare, la parte attrice non ha contestato l'esistenza di un contratto scritto tra le parti, ma ha dedotto la mancata pattuizione nelle forme previste dalla legge di alcune condizioni contrattuali.

Tuttavia la parte attrice non ha prodotto i contratti di apertura del conto corrente sottoscritti dalle parti. Di conseguenza, non può ritenersi dimostrato che le condizioni diverse da quelle legali, come sostenuto dall'attore, non siano state pattuite per iscritto (v. Cass., n. 33009/2019: "Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione"). Pertanto la domanda avanzata da parte attrice non può essere accolta.

2) La domanda avanzata in via subordinata volta ad ottenere la condanna della banca, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esibizione o mancata ottemperanza all'ordine del giudice, alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti non può essere accolta.

La parte attrice si è limitata a richiedere la copia della documentazione mancante, senza fornire alcuna specificazione né dei contratti a cui si riferisce, né dei periodi oggetto della richiesta. In mancanza di tale precisazione, non è possibile procedere alla relativa individuazione, né verificare se i documenti oggetto della richiesta dell'attore si identifichino con quelli oggetto dell'istanza rivolta alla banca ai sensi dell'art. 119, D. Lvo 385/1993.



Va rilevato inoltre che con comunicazione del 14.1.2015 e del 15.5.2015 il [REDACTED] s.p.a. ha dato la disponibilità a consegnare gli estratti conto richiesti tramite la filiale di Nuoro, previo pagamento delle relative spese. Tuttavia, l'attore non ha dedotto, né ha dimostrato di aver provveduto ad inoltrare la relativa richiesta alla filiale di Nuoro e a completare la procedura necessaria per ottenere la documentazione indicata.

3) La domanda volta ad accertare l'inadempimento della banca per aver applicato condizioni economiche ultralegali non pattuite non può essere accolta, per i motivi già esposti, con riferimento al c/c n. 13413, stante la mancanza del contratto stipulato dalle parti.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per il conto corrente n. 70183486, non essendo stato depositato il contratto e non essendo possibile accertare, di conseguenza, l'omessa pattuizione per iscritto della clausole contrattuali citate dall'attore.

4) La domanda avanzata da parte attrice volta ad accertare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi nel c/c n. 13413 va accolta parzialmente.

Preliminarmente va evidenziato che, secondo quanto allegato dalla parte attrice, il c/c n. 13413 è stato aperto prima del 31 marzo 1998 ed è stato chiuso nell'aprile 2015. Il ctu ha accertato che anteriormente al 30.6.2000 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle (Cass., S.U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass., n. 13739/2003; Cass., n. 12222/2003; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 4498/2002; Cass., n. 1281/2002; Cass., n. 6263/2001; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 3845/1999; Cass., 16 marzo 1999, n. 2374; App. Lecce, 22 ottobre 2001; Trib. Brindisi, 13 maggio 2002). La norma di riferimento è



costituita dall'art. 1283, c.c., ai sensi del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. «Gli “usi contrari” suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283, c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340, c.c., ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi” di cui agli articoli 1 e 8, disp. prel., c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (*usus*), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (*opinio iuris ac necessitate*)». Tale non può ritenersi la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi: i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento; «le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, *ab initio*, della prassi di inserimento nei contratti bancari delle clausole in questione ad un uso negoziale, e non già normativo (per tal profilo in contrasto con il precetto dell'art. 1283, c.c.)» (Cass., S.U., n. 21095/2004).

D'altronde lo stesso legislatore si è mostrato ben consapevole della valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche nel dettare nel comma terzo dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 una norma *ad hoc*, diretta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di



capitalizzazione di interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta ai primi due commi dell'art. 25. Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77, Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000.

L'eliminazione *ex tunc* dell'eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali esse non possono che essere dichiarate nulle, in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Per quanto concerne il periodo successivo al 30.6.2000, va ricordato che secondo quanto stabilisce la delibera CICR del 9.2.2000, emanata in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB (nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalle l. 147/2013 e dal D.L. 18/2016), i saldi debitori e creditori devono prevedere la stessa periodicità nel conteggio degli interessi. L'art. 7 prevede che "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni



contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Nel caso di specie, il ctu ha dato atto che con riferimento al c/c n. 13413 è stata prevista e applicata la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi successivamente al 30.6.2000. Inoltre il consulente ha riscontrato la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20.5.2000 dell'adeguamento delle nuove condizioni contrattuali.

La parte attrice non ha dedotto, né ha dimostrato, mediante l'articolazione di idonee istanze istruttorie, che l'istituto di credito non abbia comunicato al cliente l'applicazione della clausola di reciprocità entro il 31.12.2000, né che le stesse abbiano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, tali da ritenere necessaria l'approvazione da parte del cliente.

Di conseguenza deve escludersi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale successivamente al 30.6.2000.

Per quanto concerne il c/c n. 70183486, aperto, secondo quanto allegato dall'attore, prima dell'1.1.2009 e chiuso il 31.5.2011, la parte attrice non ha dimostrato l'omessa pattuizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale producendo il relativo contratto. Di conseguenza non può ritenersi dimostrata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale.

5) Con riferimento alla domanda volta ad accertare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto è già stato evidenziato che, stante la mancata produzione dei contratti relativi ai c/c n. 13413 e 70183486, non può ritenersi dimostrato che tale clausola non sia stata pattuita per iscritto, né risulta se la stessa sia stata calcolata sulla punta di massimo scoperto del trimestre di riferimento.

6) La domanda di parte attrice volta ad accertare l'usurarietà dei tassi di interesse applicati nei rapporti relativi ai c/c n. 13413 e 70183486 non può essere accolta.





Il ctu ha posto in evidenza che, dall'esame della documentazione prodotta, con riferimento al c/c n. 13413 non è stato riscontrato il superamento del tasso soglia in alcun semestre. Per quanto concerne il c/c n. 70183486, il ctu ha accertato la sussistenza di usura sopravvenuta nel terzo e nel quarto trimestre 2009 con applicazione della formula della Banca d'Italia comprensiva delle CMS; non si rileva usura in alcun trimestre applicando la formula della Banca d'Italia vigente periodo per periodo, con inclusione della CMS tra gli oneri per il periodo successivo al 31.12.2009. Nella relazione integrativa depositata il 22.7.2020 il consulente ha escluso che i tassi di interesse abbiano superato la soglia usuraria applicando i criteri indicati dalla Cassazione (v. Cass., n. 16303/2018).

Va comunque evidenziato che, secondo l'orientamento seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non può ritenersi l'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi) alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (v. Cass., n. 24675/2017).

Considerato che il superamento del tasso soglia è stato riscontrato, non al momento della pattuizione, ma nel corso del rapporto, deve escludersi che trovi applicazione l'art. 1815, 2° comma, c.c.

7) Con riferimento al conto anticipi S.B.F. n. 26673, in ordine al quale è stato prodotto il relativo contratto sottoscritto in data 15.3.2004, va rilevato che non può essere accolta la domanda volta ad accertare la mancata pattuizione in forma scritta degli interessi ultralegali, in quanto gli stessi sono stati espressamente indicati nel contratto. Analoghe considerazioni vanno svolte per le spese e le commissioni, i giorni di valuta e la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi (v. doc. 5 fascicolo parte attrice).



Non può essere accolta neppure la domanda diretta ad accertare l'usurarietà degli interessi applicati: come ha evidenziato il ctu nella relazione integrativa depositata il 22.5.2020, anche considerando le commissioni di massimo scoperto, non risulta il superamento del tasso soglia (v. relazione depositata il 22.5.2020 e allegato n. 3).

Va accolta, invece, la domanda volta ad accertare l'illegittimità delle clausole che hanno previsto le commissioni di massimo scoperto.

Come emerge dal contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza, nelle condizioni sono indicate le commissioni di massimo scoperto nella misura di “min: 0,85% max: 0,85%”.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (v. Cass. n. 870/2006). La commissione di massimo scoperto è stata successivamente disciplinata dall'art. 2 bis, L. n. 2 del 2009, ai sensi del quale “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la CMS se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con



cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione", e in seguito alla modifica introdotta dal D.L. 201/2011, dall'art. 117-bis TUB, che nella formulazione attuale dispone che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.



Ciò premesso, deve ritenersi la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) quando non sia specificata la misura (in genere in percentuale) di tale commissione nonché le modalità della sua applicazione (se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, in tali ipotesi, l'impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a tale titolo. Infatti, in assenza della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), non si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico, e pertanto, deve escludersi l'esistenza di un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria.

Pertanto, nella fattispecie in esame, in difetto di specifica indicazione in ordine alle modalità concrete della sua applicazione - con riferimento alla periodicità di applicazione, ai criteri di calcolo e alla base di computo - non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca, la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto deve ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

8) La domanda di parte attrice volta ad accertare l'effettivo saldo dovuto per effetto dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi nel c/c n. 131413 e dell'illegittima applicazione delle cms nel conto anticipi n. 26673 e a condannare la banca alla ripetizione non può essere accolta.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti



pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass., n. 24948/2017; Cass. n. 30822/2018).

Nel caso di specie il consulente ha posto in evidenza la frammentarietà e lacunosità della documentazione prodotta: gli scalari e prospetti competenze presenti, infatti, consentono una ricostruzione solo approssimativa. In particolare l'assenza degli estratti conto non permette una valutazione attendibile. Non è possibile neppure procedere al calcolo partendo dal primo saldo debitore documentato, in quanto, come evidenziato dal ctu, non si può procedere ad una ricostruzione documentata del saldo più recente.

9) Considerata il parziale accoglimento delle domande avanzata dall'attore, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- 1) accerta l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi nel c/c n. 13413 fino al 30.6.2000 e l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nel conto anticipi 26673;
- 2) respinge tutte le altre domande avanzate da parte attrice;
- 3) compensa le spese di lite tra le parti;
- 4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti in pari misura.

Così deciso in Nuoro il 26 ottobre 2020.

Il Giudice  
dott. Tiziana Longu

